

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 7 Febbraio 1963, presso l'Ufficio Prov. del Lavoro e della M.O. di Modena, alla presenza del 1° Segretario Dr. LEONIDA FALGHERA, sono convenuti i Signori: -

Rag. RAFFAELLE PERULLI, in rappresentanza della Ditta BARBIERI & C.
Sec. in nome collettivo,
FERRARI ELISEO, della F.I.O.M.-C.G.I.L.,
ALBERTO GAVIOLI, della F.I.M.-C.I.S.L.,
GIANCARLO DOTTI, della U.I.L.M.-U.I.L.,

i quali hanno stipulato il seguente Accordo Precontrattuale.

ART. 1 - L'Azienda, nella sua valutazione del problema, riconosce che il nuovo C.C.N.L. per l'industria metalmeccanica privata, prevede l'articolazione a livello settoriale per i seguenti settori: -

- Siderurgici;
- Autoveicolistico (comprensivo della produzione di carrozzeria);
- Elettromeccanico ed elettronico;
- Fonderie di seconda fusione;
- Cantieristico;
- Meccanica generale.

Conseguentemente riconosce che venga effettuata nell'ambito del C.C.N.L. la trattazione a livello settoriale dei seguenti istituti: - orario di lavoro, minimi tabellari, inquadramento professionale, indennità per lavori nocivi e pesanti. L'Azienda si impegna a non effettuare nessun assorbimento dei miglioramenti realizzati sia con accordi di carattere aziendale, di gruppo o di settore, sia sotto qualsiasi altra forma, sui miglioramenti che deriveranno dal rinnovo del C.C.N.L., salvo quanto riguarda accordi di settore definiti e partire dal 1°/7/1962 e per le riduzioni di orario effettivamente applicate, (vedi accento del 10% concesso a partire dal 1°/11/1962).

ART. 2 - L'Azienda accetta di collocare nell'interno del suo Stabilimento, ad esclusione dei locali adibiti al lavoro, ma comunque in debita evidenza, una bacheca a disposizione dei Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni Sindacali nazionali di categoria, per l'affissione di comunicati. Tali comunicati dovranno riguardare materia direttamente attinente alla regolamentazione del rapporto di lavoro. Copie delle comunicazioni di cui sopra dovrà essere inoltrate alla Direzione dell'Azienda per presa visione, prima dell'affissione.

ART. 3v- L'Azienda accetta di effettuare le tratte dei normali contributi sindacali mensili, previa rilascio di delega scritta e sottoscritta da parte di ciascun dipendente che accetti l'effettuazione delle tratte stesse. Le modalità di attuazione delle tratte di cui sopra, dovranno convenirsi in seguito fra le parti. Le Organizzazioni Sindacali si impegnano formalmente al massimo rispetto, nell'ambito della Azienda, della libertà di scelta di ciascun dipendente.

./.

4 - L'Azienda accetta di concedere ai lavoratori Membri di Organi direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni nazionali e dei Sindacati provinciali aderenti, permessi orari retribuiti per partecipare a riunioni degli Organi stessi.

Le richieste dei suddetti permessi dovranno essere fatte per iscritto dalle Organizzazioni Sindacali interessate, almeno nella mattinata del giorno prima, specificandone la motivazione e la durata. L'appartenenza agli Organi di cui al primo comma e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'Azienda dalle Organizzazioni predette.

Per l'adempimento delle funzioni di cui sopra, nonché per quelle inerenti a cariche pubbliche elettive, potrà essere richiesto e concesso un periodo di aspettativa di mesi 6, rinnovabili, durante il quale il rapporto di lavoro rimarrà sospeso a tutti gli effetti, salvo per quanto riguarda l'indennità di anzianità.

ART. 5 - Nel caso di una futura instaurazione del sistema di cottimo e linee a catena od a flusso continuo, l'Azienda si impegna a regolare i medesimi secondo quanto previsto nel merito dell'Accordo Interind-ASAP.

ART. 6 - Si conviene che l'attuale incentivo rimanga invariato. Nel caso in cui siano introdotte nuove tecniche produttive o si ritenga opportuno procedere ad una modifica dell'attuale premio, le parti daranno luogo ad un incontro.

ART. 7 - A decorrere dal 1°/11/1962 i minimi tabellari in vigore vengono aumentati dell'11% come previsto dall'Accordo Intersind del 20/11/1962 per il settore della meccanica generale.

ART. 8 - L'Azienda accetta di effettuare un nuovo inquadramento delle qualifiche professionali assensuali, basato su 5 categorie operale, 2 intermedie, 4 impiegatizie e di effettuare un aumento salariale rivalutativo, in base ai seguenti parametri, riferiti alla paga base del manovale comune, quale risulterà dopo l'applicazione dell'aumento previsto dal precedente art. 7.

Operai specializzati.....	132	Equiparati 1° categ.....	191
Operai qualificati.....	118	Equiparati di 2° categ.....	142
Manov.Spec.e donne 1° categ.....	111	Impiegati 1° categoria.....	255
Donne 2° e 3° categoria.....	166,5	Impiegati 2° categoria.....	191
Manovali comuni.....	100	Impiegati 3° categoria.....	142
		Impiegati 4° categoria.....	120.

ART. 9 - L'Azienda accetta di parificare i minimi retributivi dei giovani dai 18 ai 20 anni e quelli degli operai adulti di pari categoria, esclusi gli apprendisti che continueranno ad essere retribuiti sulla base della tabella e scatti semestrali fissate per il periodo di apprendistato.

ART. 10 - Fermo restando che nulla viene innovato alle disposizioni legislative e contrattuali sulla durata massima dell'orario di lavoro normale, la durata settimanale dell'orario di lavoro stesso viene fissata nella misura prevista dall'Accordo Intersind del 20/11/1962, per il settore della meccanica generale e precisamente: -

1/11/1962 ore 47 - 1/1/1964 ore 46 1/2 - 1/1/1965 ore 45 1/2.

./.

riduzione dell'orario di lavoro nella misura sopra indicata avver- secondo quanto previsto dall'accordo 7/3/1958 per la riduzione dello orario di lavoro dei siderurgici ad esclusione dell'ipotesi di cui al punto 5 dell'accordo stesso. La quota di cui all'art. 6, comma 2°, parte operai, del C.C.N.L. 23/10/1959, è fissata nella misura del 10% del mini- mo di paga.

ART. 11 - L'Azienda accetta di istituire n. 2 scatti biennali di anzianità della misura dell'1,50% dei minimi tabellari e n. 2 scatti biennali della misura del 2% dei minimi tabellari. L'anzianità utile ai fini della maturazione del primo scatto decorre dal 1/1/1963.

ART. 12 - L'Azienda accetta che superata la terza settimana di malattia sia corrisposta per i tre giorni di carenza dell'indennità di malattia, il 50% della retribuzione. Per i giorni dal 22° al 30°, l'indennità di malattia corrisposta dall'INAM verrà integrata fino al 65% della retribuzione; per i giorni dal 31° al 60°, fino al 70%; per i giorni oltre il 60°, fino al 75%.

ART. 13 - Per l'anzianità maturata dal 1/1/1963, l'indennità di anzianità per gli operai dovrà calcolarsi in base alle seguenti norme: -

- a) giorni 7 (ore 56) per ciascun anno dal 1° fino al 4° compiuto;
- b) giorni 10 (ore 80) per ciascun anno dal 4° al 10° compiuti;
- c) giorni 13 (ore 104) dal 10° al 15° compiuti;
- d) giorni 15 (ore 120) per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° compiuto.

ART. 14 - L'indennità di anzianità in caso di dimissioni (operai) verrà corrisposta dall'Azienda nella misura del 100% per l'anzianità di servizio superiore ai 5 anni.

ART. 15 - In caso di matrimonio, compete agli operai ed alle operai, non in prova, un congedo matrimoniale di giorni 15 consecutivi, pari a 96 ore di retribuzione globale.

ART. 16 - Agli operai chiamati in servizio militare di leva, il periodo trascorso in servizio militare sarà riconosciuto come anzianità utile ai fini dell'indennità di anzianità e del preavviso, dell'anzianità per la determinazione dello scaglione di ferie, per la conservazione del posto in caso di malattia o infortunio e degli scatti di anzianità, sempreché abbia maturato al momento della chiamata alle armi, almeno un anno e ne maturi un ulteriore anno di anzianità, successivamente al congedo.

ART. 17 - Per quanto riguarda la parziale rivalutazione degli scatti biennali di anzianità degli impiegati, precedenti al 1952, e per l'avvicinamento del trattamento normativo degli intermedi a quello degli impiegati, le parti si riuniranno per la pratica applicazione delle norme che saranno perfezionate in sede di definizione dell'accordo Intersind-ASAP.

./.

- Fra le parti di cui viene che per quanto riguarda gli arretrati maturati dal 1°/11/1962, si dia luogo al pagamento in tre rateazioni e precisamente: -

- la prima il 15/2/1963;
- la seconda il 1/3/1963;
- la terza il 15/3/1963.

ART. 19 - Con la firma del presente accordo precontrattuale la Ditta BARBINI & C. è esentata per tutta la durata del periodo intercorrente fra la firma dell'accordo stesso e la stipula del nuovo C.C.N.L. da qualsiasi sciopero e agitazione, attinenti al rinnovo del C.C.N.L. per l'industria metalmeccanica privata.

ART. 20 - Il presente accordo precontrattuale avrà decorrenza dal 1°/11/1962 e sarà considerato decaduto ad ogni effetto ed integralmente sostituito dalle norme del nuovo C.C.N.L. per i dipendenti dell'industria metalmeccanica privata, con decorrenza dalla data di stipulazione di quest'ultimo.

Resta inteso che con la stipulazione del C.C.N.L. non si darà luogo ad alcun conguaglio in più o in meno.

Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, quali legittime rappresentanti delle maestranze, con la firma del presente accordo si dichiarano pienamente soddisfatte.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. LA DITTA BARBINI & C.

Luigi Raffelli

p. LA F.I.C.M. - C.G.I.L.

Ferruccio Basso

p. LA F.I.M. - C.I.S.L.

Faini

p. LA U.I.L.M. - U.I.L.

Micaela

p. L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO E DELLA M.C.

Plus



UFFICIO REGISTRO ATTI CIVILI E SUCCESSORI

Registrato GRATIS al N. 1644/2 mod. ATTI PRIVATI.



IL DIRETTORE (dr. F. FULCINI)

[Handwritten signature]